

## Allegato n.1

### Indicazioni per la segnalazione esterna, la denuncia e la divulgazione pubblica

Il Gruppo Italiaonline S.p.A. mette a disposizione, per i dipendenti e per gli altri soggetti legittimati, informazioni sia sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare segnalazioni interne, sia sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare segnalazioni esterne.

Le segnalazioni esterne sono compiutamente disciplinate dalle Linee Guida ANAC, reperibili sul sito internet ANAC [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) e alle quali si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

#### Segnalazione esterna

L'accesso al canale di segnalazione esterna è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste per legge.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

- il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne, che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di documentate concrete circostanze ed informazioni effettivamente acquisibili e non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:
  - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
  - questa potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La gestione del canale di segnalazione esterna è affidata integralmente ad ANAC, che garantisce, anche tramite il ricorso a crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché della relativa documentazione.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate, secondo quanto disposto da ANAC, in forma scritta, oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero mediante un incontro diretto con ANAC, fissato entro un termine ragionevole laddove sia lo stesso segnalante a farne richiesta.

Se la segnalazione esterna viene presentata a soggetto diverso da ANAC, la stessa è trasmessa, entro n. 7 giorni dalla data di ricevimento, alla medesima ANAC, dandone contestuale notizia al segnalante.

Laddove pervengano segnalazioni che evidenzino illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e, in genere, ogni altro illecito previsto ma estraneo alle competenze ANAC, le stesse saranno esaminate e valutate al fine di assumere ulteriori iniziative d'ufficio.

L'eventuale archiviazione per incompetenza, da parte dell'ANAC, sarà accompagnata dalla trasmissione della segnalazione ai competenti organi dell'Autorità giudiziaria ordinaria, della Corte dei conti o di altri Organismi e Amministrazioni di controllo (Dipartimento Funzione Pubblica, Ispettorato del lavoro, altre Autorità amministrative indipendenti) secondo i criteri e le modalità stabilite nelle Linee Guida ANAC.

## Denuncia

Al segnalante è riconosciuta, altresì, la possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

## Divulgazione pubblica

È prevista una ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, compresi i social network e i nuovi canali di comunicazione (tra cui, ad esempio, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram), che costituiscono strumenti rapidi e interattivi di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni.

La divulgazione pubblica delle violazioni può essere effettuata al ricorrere di determinate condizioni previste per legge.

In particolare, la divulgazione pubblica è ammessa laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna, a cui la Società non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il segnalante. Si precisa, infine, che il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti.

In tali casi, infatti, il decreto prevede che restino ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.